



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 70/14/CIR

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A
CAPACITÀ DEDICATA (CIRCUITI *TERMINATING*, FLUSSI DI
INTERCONNESSIONE E RACCORDI INTERNI DI CENTRALE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante *“Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”*;

VISTA la delibera n. 81/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante *“Approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (circuiti terminating e trunk, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2009”*;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS del 15 gennaio 2010, recante *“Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”*;

VISTA la delibera n. 51/12/CIR del 3 maggio 2012, recante *“Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)”*;

VISTA la delibera n. 67/14/CIR del 19 giugno 2014, recante *“Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)”* ed, in particolare, il costo orario della manodopera approvato per l'anno 2013;

VISTA la delibera n. 33/13/CIR del 23 maggio 2013, recante *“Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)”*;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS del 19 dicembre 2013, recante *“Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)”*;

VISTA l'offerta di riferimento per l'anno 2013 per i circuiti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di

centrale) che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 29 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia del 29 ottobre 2012 concernente le modalità con cui la stessa ha predisposto la suddetta offerta di riferimento 2013;

CONSIDERATO che l'Autorità ha intrapreso, nelle more della conclusione delle relative analisi di mercato, un percorso di intervento tempestivo per la definizione dei prezzi dei canoni di accesso alla rete in rame già nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, con decorrenza dei prezzi dal 1 gennaio 2013. Tale valutazione è svolta sulla base delle regole vigenti riferibili agli obblighi derivanti dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla delibera n. 731/09/CONS (adottata in esito al secondo ciclo di analisi di mercato). Ciò risponde all'esigenza di garantire, sin da subito, maggiore certezza al mercato dando anche seguito alle numerose istanze degli operatori, sia OLO che Telecom Italia;

CONSIDERATO che l'Autorità ha, a tal fine, avviato le consultazioni pubbliche inerenti all'approvazione dei servizi di accesso alla rete in rame, in base ai costi sottostanti, rispettivamente con le delibere nn. 642/12/CONS, 141/12/CIR, e 221/13/CONS. Tali procedimenti sottopongono a consultazione pubblica i relativi schemi di provvedimento di approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2013, relative ai servizi *bitstream* su rete in rame (WBA), al servizio *Wholesale Line Rental* (WRL) ed all'accesso disaggregato;

CONSIDERATO che tale complessivo approccio regolamentare è stato poi confermato con l'adozione delle delibere nn. 746/13/CONS (approvazione dei prezzi *bitstream* 2013) e 747/13/CONS (approvazione dei prezzi di accesso disaggregato alla rete in rame 2013 e modifica definitiva della delibera n. 476/12/CONS) a conclusione (avvenuta con comunicazione dell'Autorità alla Commissione Europea del 10 gennaio 2014) del procedimento di notifica, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva Quadro, dei relativi schemi di decisione. Si rimanda, per maggiori dettagli su tale procedimento di notifica, alle premesse delle succitate due delibere;

CONSIDERATO che l'Autorità ha notificato alla Commissione Europea, a conclusione del procedimento di approvazione dei prezzi di accesso alla rete locale in rame (delibera n. 747/13/CONS), anche lo schema di decisione (approvato nella seduta del Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'11 luglio 2013) inerente all'“Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR;

VISTE le conclusioni, contenute nel succitato schema di decisione, circa il costo orario della manodopera per l'anno 2013;

CONSIDERATO che, con riferimento ai servizi oggetto del presente procedimento, l'Autorità ha di recente avviato un terzo ciclo di analisi di mercato e, pertanto, nelle more della sua conclusione allo stato vigono gli obblighi di accesso e controllo di prezzo di cui alla delibera n. 2/10/CONS;

CONSIDERATO, nello specifico, che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta, con riferimento ai circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, all'obbligo di controllo dei prezzi. Tale obbligo è stato attuato, per gli anni 2010-2012, mediante il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*). A parità di obbligo, viceversa, i prezzi dei servizi accessori (flussi di interconnessione) sono orientati ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria;

RITENUTO, in coerenza con il percorso regolamentare intrapreso per i servizi di accesso alla rete in rame e sopra richiamato, di attuare nel 2013 i vigenti obblighi di controllo di prezzo, posti in capo a Telecom Italia nel mercato in oggetto (circuiti *terminating* e flussi di interconnessione), *sulla base dell'orientamento al costo*, utilizzando i dati delle contabilità regolatorie disponibili, sia per i flussi di interconnessione sia per i servizi precedentemente soggetti a *network cap* (circuiti *terminating*). Rileva, in proposito, che il *trend* di riduzione dei prezzi, per tali ultimi servizi, era stato determinato, anche in sede di analisi di mercato, non sulla base di un modello ingegneristico, bensì sulla base del *trend* di riduzione dei costi avutosi negli anni precedenti, come risultante da contabilità regolatoria; ne segue che l'approccio che qui si propone si pone comunque in continuità con il precedente;

SENTITA, in data 16 luglio 2013, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 24 luglio 2013, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA, in data 27 settembre 2013, la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO che, in esito alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 33/13/CIR, il Consiglio ha approvato, nella riunione del 28 ottobre 2013, uno schema di provvedimento per la conseguente notifica, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva Quadro, alla Commissione europea della proposta di decisione finale;

CONSIDERATO che in data 9 aprile 2014 è stato notificato alla Commissione europea, mediante procedura di *notifica standard*, essendo intervenuta una modifica della modalità attuativa degli obblighi di controllo di prezzo di cui alla delibera n. 2/10/CONS (passaggio dal *network cap* all'orientamento al costo), lo schema di provvedimento di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativo ai servizi trasmissivi a capacità dedicata;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha registrato il suddetto caso come IT/2014/1588;

VISTA la richiesta d'informazioni che la Commissione europea, in data 16 aprile 2014, ha inviato all'Autorità e la conseguente risposta del 23 aprile 2014;

VISTE le osservazioni che la Commissione ha formulato, e inviato all'Autorità in data 12 maggio 2014, sul caso IT/2014/1588;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha, per lo specifico caso di cui sopra, evidenziato che a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), della direttiva quadro, le autorità di regolamentazione devono effettuare le analisi del mercato entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato ed ha esortato pertanto l'AGCOM a concludere il ciclo di analisi del mercato rilevante, a rivedere le misure proposte alla luce dei risultati e a trasmetterne al più presto notifica alla Commissione;

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, la Commissione conclude che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l'AGCOM tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione (ANR), del BEREC e della Commissione e può adottare lo schema di provvedimento risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I.	QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE	6
I.1	<i>Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR.....</i>	6
I.1.1	Aspetti generali.....	6
I.1.2	Ambito di applicazione del presente procedimento e metodologia di valutazione dei prezzi.....	7
I.1.3	Decorrenza delle condizioni economiche 2013.....	8
I.2	<i>Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR</i>	8
I.3	<i>Le conclusioni dell'Autorità.....</i>	9
II.	L'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITA' DEDICATA PER IL 2013	11
II.1	<i>Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR.....</i>	11
III.	VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2013 RELATIVE AI CIRCUITI TERMINATING	12

<i>III.1 Le osservazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 33/13/CIR</i>	12
<i>III.2 Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR</i>	12
<i>III.3 Le osservazioni degli Operatori alternativi</i>	14
<i>III.4 Le conclusioni dell'Autorità</i>	14
IV. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2013 RELATIVE AI FLUSSI DI INTERCONNESSIONE	14
<i>IV.1 Le osservazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 33/13/CIR</i>	14
<i>IV.2 Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR</i>	15
<i>IV.3 Le osservazioni degli Operatori alternativi</i>	18
<i>IV.4 Le conclusioni dell'Autorità</i>	18
V. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2013 RELATIVE AGLI INTERVENTI A VUOTO	18
<i>V.1 Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR</i>	18
<i>V.2 Le osservazioni degli Operatori alternativi</i>	20
<i>V.3 Le conclusioni dell'Autorità</i>	20
VI. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA	21
<i>VI.1 Le osservazioni degli Operatori alternativi</i>	21
<i>VI.2 Le osservazioni di Telecom Italia</i>	22
<i>VI.3 Le conclusioni dell'Autorità</i>	25

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

I.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR

I.1.1 Aspetti generali

1. Nelle more della conclusione della nuova analisi del mercato 6 di recente avviata, vige il quadro regolamentare relativo ai servizi trasmissivi a capacità dedicata definito dalla delibera n. 2/10/CONS e richiamato nella delibera n. 73/10/CIR (cfr. punti 1-20) con particolare riferimento all'individuazione dei mercati rilevanti, all'identificazione degli Operatori aventi significativo potere di mercato, agli obblighi in materia di accesso e di controllo dei prezzi, alla migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta, con riferimento ai circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, all'obbligo di controllo dei prezzi mediante il meccanismo di programmazione

triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012. I prezzi dei servizi accessori (flussi di interconnessione) sono, viceversa, orientati ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria.

2. Con riferimento ai circuiti *terminating*, l'art. 18, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS definisce i seguenti panieri:
 - a. Paniere *A* dei segmenti *terminating* su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155 Mbps inclusa, composto da:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
 - b. Paniere *B* dei segmenti *terminating* su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155 Mbps, esclusa, fino a 2,5 Gbps inclusa, composto da:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
 - c. Paniere *C* dei segmenti *terminating* offerti su tecnologia *Ethernet*.

I.1.2 Ambito di applicazione del presente procedimento e metodologia di valutazione dei prezzi

3. La valutazione dell'offerta di riferimento dei servizi trasmissivi a capacità dedicata per il 2013 di cui al presente provvedimento riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche di tutti i servizi trasmissivi a capacità dedicata (ai sensi della delibera n. 2/10/CONS e delle successive delibere dell'Autorità). In particolare, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 33/13/CIR, l'Autorità ha espresso il seguente orientamento:
 - I. per i servizi precedentemente soggetti, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS, *ad orientamento al costo*, l'Autorità continuerà ad utilizzare lo stesso approccio di *pricing*.
 - II. i servizi precedentemente soggetti a *network cap* saranno rivalutati al costo (si richiama che il periodo di applicazione del *network cap* è terminato a dicembre 2012).

I.1.3 Decorrenza delle condizioni economiche 2013

4. Le condizioni economiche dei servizi trasmissivi a capacità dedicata per l'anno 2013, come approvate dal presente provvedimento, decorrono dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS¹.

I.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR

D.1 Gli **OLO**, nel sottolineare la necessità di assicurare condizioni di certezza e di prevedibilità dei costi al mercato per l'anno 2013, attesa peraltro la conclusione al 2012 del regime di *network cap* previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, accolgono con favore l'orientamento dell'Autorità di rivalutare al costo i servizi precedentemente soggetti a *network cap* prevedendo, pertanto, l'applicabilità delle relative condizioni economiche, come approvate agli esiti del presente procedimento, a partire dal 1 gennaio 2013.

D.2 **Telecom Italia** non concorda con l'approccio regolamentare seguito dall'Autorità. Ritiene, in particolare, che essendo terminato a fine 2012 il regime di *network cap* fissato nella precedente analisi di mercato (delibera n. 2/10/CONS), l'Autorità avrebbe dovuto procedere, ai sensi della normativa comunitaria (art. 16 della direttiva 2009/140/EC) e nazionale, alla fissazione dei prezzi dei servizi trasmissivi a capacità dedicata per l'anno 2013 nell'ambito di una nuova analisi di mercato. A tale riguardo Telecom Italia ritiene che la mancata determinazione dei prezzi validi per il 2013 all'interno di un procedimento per una nuova analisi di mercato appaia in violazione: i) del quadro comunitario, il quale prevede che una modifica/mantenimento di un obbligo (incluso il prezzo) possa avvenire solo in esito ad una analisi di mercato (cfr. art. 16 della Direttiva Quadro 2009/140/EC); ii) dell'articolo 16, comma 6, della Direttiva Quadro 2009/140/EC, che prevede lo svolgimento dell'analisi di mercato ogni 3 anni; iii) di quanto indicato nella delibera n. 2/10/CONS (le cui disposizioni sono ritenute tuttora di riferimento dalla stessa Autorità in attesa della nuova analisi di mercato, ma che si riferiscono al solo periodo 2010-2012).

D.3 **Telecom Italia** non condivide la proposta dell'Autorità di modificare la modalità di determinazione dei prezzi dei circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, passando dal meccanismo di programmazione triennale dei prezzi

¹ Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS "l'Offerta approvata ha validità a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità".

(*network cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012 (art. 11 comma 2 della delibera n. 2/10/CONS) all'orientamento al costo sulla base dei dati di contabilità regolatoria disponibili, senza motivare la nuova scelta, fatta eccezione per la constatazione che il periodo di applicazione del *network cap* è terminato a dicembre 2012.

Telecom Italia infatti non ritiene rilevante la considerazione dell'Autorità secondo cui tale approccio di determinazione dei prezzi, per i servizi *terminating*, era stato già usato nel 2009 non sulla base di un modello ingegneristico, bensì al di fuori dell'analisi di mercato e sulla base del *trend* di riduzione dei costi avutosi negli anni precedenti, come risultante da contabilità regolatoria. Telecom Italia rileva, a tale proposito, che all'epoca ci si trovava di fronte a un contesto di mercato e regolamentare completamente diverso da quello attuale.

- D.4 **Telecom Italia** ritiene, in conclusione, che i prezzi dei servizi trasmissivi a capacità dedicata per l'anno 2013 vadano mantenuti inalterati rispetto a quelli approvati dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 51/12/CIR.

I.3 Le conclusioni dell'Autorità

- D.5 L'Autorità prende atto della generale condivisione del proprio percorso regolamentare da parte degli OLO.

In relazione a quanto osservato da Telecom Italia ai punti D2-D3 sul fatto che i prezzi in oggetto dovevano essere stabiliti nell'ambito di un'analisi di mercato l'Autorità ha motivato, nelle premesse, le ragioni del proprio approccio procedurale e regolamentare. Come premesso, il presente procedimento si pone in linea con il percorso di approvazione dei prezzi di accesso alla rete in rame e fibra per il 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento sulla base degli obblighi regolamentari imposti con la vigente analisi di mercato (delibera n. 2/10/CONS). A tale riguardo si rimanda, per maggiori elementi, alle delibere di approvazione inerenti all'*unbundling* ed al *bitstream* 2013 (delibere nn. 746/13/CONS e 747/13/CONS) laddove, nell'ambito del procedimento di notifica alla Commissione Europea (richiamato estesamente nelle relative premesse), l'Autorità ha chiarito le ragioni che hanno indotto ad una rapida definizione dei prezzi di accesso alla rete locale di Telecom Italia nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013.

Anche nel caso di specie l'Autorità ha ritenuto opportuno, nelle more della conclusione del terzo ciclo di analisi del mercato 6 (la cui conclusione presumibilmente avverrà nel corso del 2014), approvare i prezzi 2013 sulla base degli obblighi vigenti (adottati con delibera n. 2/10/CONS). In tal modo si è inteso dare certezza e prevedibilità al mercato a maggior favore della concorrenza e degli investimenti.

Con la presente delibera vengono quindi attuati i vigenti obblighi di controllo di prezzo, posti in capo a Telecom Italia nel mercato in oggetto (circuiti *terminating* e flussi di interconnessione), sulla base dell'orientamento al costo, utilizzando i dati delle contabilità regolatorie disponibili, sia per i flussi di interconnessione sia per i servizi precedentemente soggetti a *network cap* (circuiti *terminating*).

Rileva a tale proposito che, al termine del procedimento di notifica (casi IT/2013/1489-1490) svolto ai sensi dell'articolo 7bis della direttiva quadro (2002/21/CE) della Commissione Europea cui è seguita l'adozione dei provvedimenti finali di cui alle delibere nn. 746/13/CONS e 747/13/CONS, la Commissione Europea ha sciolto le proprie iniziali riserve di carattere procedurale. Tali riserve erano, per l'appunto, inerenti al fatto di aver approvato i prezzi di accesso 2013 in attuazione degli obblighi esistenti anziché nell'ambito di una nuova analisi di mercato (in fase di conclusione nel 2014), oltre che al tema della *prevedibilità regolamentare*. La Commissione Europea ha, al termine della procedura di notifica avvenuta con la propria raccomandazione dell'11 dicembre 2013, riconosciuto le ragioni concorrenziali alla base dell'operato dell'Autorità ed il fatto che il mercato era stato, con anticipo (a dicembre 2012), informato del percorso regolamentare intrapreso, a beneficio per l'appunto della prevedibilità regolamentare².

Nel merito del sistema di controllo di prezzo proposto l'Autorità ha già evidenziato che il *trend* di riduzione dei prezzi del *network cap* (applicato dal 2010 al 2012), per i servizi *terminating*, era stato determinato non sulla base di un modello ingegneristico, bensì sulla base (estrapolazione) del *trend* di riduzione dei costi avutosi negli anni precedenti, come risultante da contabilità regolatoria; ne

² L'Autorità ha, con l'avvio della consultazione pubblica inerente all'approvazione dell'offerta di riferimento *bitstream* 2013 (avvenuto a dicembre 2012, con delibera n. 642/12/CONS) ed alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 578/10/CONS, espresso il chiaro orientamento di voler definire, data la situazione del mercato, i prezzi 2013 dei servizi di accesso su rete in rame e fibra ottica, nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, in base all'orientamento al costo (con metodologia BULRIC). Analogo approccio è stato proposto con la delibera n. 221/13/CONS di avvio di una consultazione pubblica nazionale per l'approvazione dei prezzi di accesso disaggregato alla rete in rame per il 2013. Nella stessa delibera si propone, al fine di attuare il suddetto percorso regolamentare, una modifica della delibera n. 476/12/CONS nella parte in cui dispone che i prezzi di accesso 2013 sono definiti, retroattivamente, nell'ambito dell'analisi di mercato (la modifica ne prevede, viceversa, la definizione nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013 di Telecom Italia). Tale complessivo approccio regolamentare è stato poi confermato con l'adozione delle delibere nn. 746/13/CONS (approvazione dei prezzi *bitstream* 2013) e 747/13/CONS (approvazione dei prezzi di accesso disaggregato alla rete in rame 2013 e modifica definitiva della delibera n. 476/12/CONS) a conclusione (avvenuta con comunicazione dell'Autorità alla Commissione Europea del 10 gennaio 2014) del procedimento di notifica, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva Quadro, dei relativi schemi di decisione. Si rimanda, per maggiori dettagli sul procedimento di notifica, alle premesse delle citate due delibere.

segue che l'approccio che qui si propone, di orientamento al costo, si pone comunque in continuità con il precedente.

Si evidenzia che la stessa delibera n. 2/10/CONS prevede l'approvazione dell'offerta di riferimento che Telecom Italia presenta ad ottobre dell'anno precedente sulla base delle regole vigenti che, per stessa ammissione di Telecom Italia (lettera di presentazione dell'offerta), sono costituite dalla delibera n. 2/10/CONS.

In conclusione, alla luce delle osservazioni del mercato su quanto proposto in consultazione pubblica nazionale con delibera n. 33/13/CIR, di quanto riportato dalla Commissione Europea nella propria raccomandazione dell'11 dicembre 2013 sui casi IT/2013/1489-1490, l'Autorità ritiene di confermare l'approccio regolamentare di cui alla succitata delibera.

II. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITA' DEDICATA PER IL 2013

II.1 *Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR*

5. Con nota del 29 ottobre 2012, Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, dell'offerta di riferimento per l'anno 2013 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.
6. Telecom Italia, in particolare, ha rappresentato che nell'offerta 2013 pubblicata il 29 ottobre 2012:
 - a. i prezzi dei servizi a *network cap* sono posti, temporaneamente, pari a quelli approvati dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 51/12/CIR;
 - b. i prezzi dei servizi orientati al costo (flussi di interconnessione regionali e locali) sono stati posti pari a quelli approvati dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 51/12/CIR;
 - c. i prezzi degli interventi a vuoto sono stati valutati valorizzando le attività svolte sulla base del costo orario della manodopera proposto per l'anno 2013, pari a 52,40 €/h.

III. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2013 RELATIVE AI CIRCUITI *TERMINATING*

III.1 *Le osservazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 33/13/CIR*

7. Telecom Italia, con nota del 29 ottobre 2012, ha rappresentato di aver mantenuto inalterati, rispetto a quelli dell'offerta di riferimento 2012 approvata dall'Autorità con delibera n. 51/12/CIR, i prezzi 2013 dei servizi dei panieri A (*circuiti terminating analogici e PDH/SDH fino a 155 Mbps*), B (*circuiti terminating SDH da 622 Mbps fino a 2,5 Gbps*) e C (*circuiti terminating ethernet³ over SDH*) soggetti a *network cap* nel triennio 2010 – 2012.

III.2 *Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR*

8. L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 33/13/CIR, ha ritenuto opportuno effettuare una *valutazione al costo* dei servizi afferenti ai panieri A, B e C definiti dalla delibera n. 2/10/CONS e richiamati al punto 2. Secondo tale modalità (già applicata nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta relativa all'anno 2009 con delibera n. 81/09/CIR⁴) i circuiti *terminating* PDH/SDH sono stati valutati sulla base dei dati contabili di consuntivo 2010 (certificati) comunque tenendo anche conto del *trend* di costo 2010-2011 (per quest'ultimo anno, al momento, sono disponibili i dati contabili di consuntivo non ancora certificati). Con riferimento ai circuiti con interfaccia *Ethernet* (paniere C) si è fatto riferimento alla metodologia applicata nella delibera n. 73/10/CIR (punto 29 e 35⁵). In altri

³ Si richiama che l'offerta di Circuiti *Terminating ETHERNET over SDH* proposta da Telecom Italia prevede collegamenti con velocità pari a 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 48 Mbit/s, 96 Mbit/s e 150 Mbit/s, forniti con le interfacce di tipo *fast ethernet* e *gigabit ethernet*. I circuiti *Ethernet* utilizzano, come strato trasmissivo sottostante, lo standard SDH (si parla infatti di *Ethernet over SDH*). La relativa catena impiantistica si compone di: apparato terminale presso la sede utente; linea di accesso in fibra ottica attestata alla prima centrale della rete trasmissiva di Telecom Italia; servizio di trasporto su rete trasmissiva di Telecom Italia fino al nodo NTR; consegna su ripartitore fisico.

⁴ In tale ambito l'Autorità, alla luce della conclusione nel 2008 del periodo di *network cap* e dell'obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 45/06/CONS, ha valutato i circuiti *terminating* sulla base dei dati contabili di consuntivo 2007 (certificati) utilizzando anche i dati contabili 2006 al fine di tener conto degli andamenti dei costi e dei volumi nel periodo 2006-2007.

⁵ L'Autorità ha determinato il canone d'accesso dei circuiti *terminating ethernet* a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps allineando il costo d'accesso dei circuiti a 10-20-30 Mbps al canone di accesso del circuito *terminating* PDH/SDH a 34 Mbps proposto per il 2010, ed il costo d'accesso dei circuiti a 48-96 Mbps al canone di accesso del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps proposto per il 2010. I costi così ottenuti sono stati corretti tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *fast ethernet* in sostituzione di quella SDH. Il canone di trasporto di tali circuiti è stato calcolato applicando un fattore moltiplicativo X/21 al canone di trasporto del circuito *terminating* SDH 155 Mbps-21VC12 (in modo da ottenere il costo del trasporto di 1 VC12 a 2 Mbps) proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps. Il canone d'accesso del circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*) è stato calcolato, da Telecom Italia, a partire dall'analogo costo

termini l'Autorità ha calcolato i costi dei circuiti *terminating Ethernet* allineandoli ai costi dei circuiti SDH, salvo effettuare gli opportuni adattamenti legati all'utilizzo di diverse interfacce e velocità trasmissive.

9. Pertanto l'Autorità, svolte le verifiche di competenza, ha ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2013 relativa ai circuiti *terminating* apportando, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2013 (di cui all'offerta di riferimento del 29 ottobre 2012), le riduzioni di seguito riportate:

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei circuiti *terminating* inclusi nel **paniere A**:

- i. -5% (per le velocità trasmissive superiori o pari a 2 Mbps).

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei circuiti *terminating* inclusi nel **paniere A**:

- i. -6%, per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km.

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei circuiti *terminating* inclusi nel **paniere B**:

- i. -5% (per tutte le velocità trasmissive).

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei circuiti *terminating* inclusi nel **paniere B**:

- i. -6% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km).

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei circuiti *terminating* inclusi nel **paniere C**:

- i. -5% (per tutte le velocità trasmissive).

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei circuiti *terminating* inclusi nel **paniere C**:

del circuito *terminating* SDH 155 Mbps proposto per il 2010, tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *gigabit ethernet* in luogo di quella SDH. Il canone di trasporto del circuito con interfaccia *ethernet* a 150 Mbps è stato posto, da Telecom Italia, pari a quello del circuito *terminating* SDH 155 Mbps proposto per il 2010.

- i. -6% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km).

III.3 Le osservazioni degli Operatori alternativi

- D.6 Con riferimento alle condizioni economiche dei circuiti *terminating* gli operatori, hanno in generale condiviso gli orientamenti dell'Autorità di cui ai punti 8 e 9 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (sopra riportati). Gli stessi hanno tuttavia rappresentato quanto segue.
- D.7 Un Operatore, ha richiesto un intervento dell'Autorità volto ad una ulteriore cospicua riduzione delle condizioni economiche dei circuiti *terminating*, di almeno il 20% rispetto al valore proposto per il 2013 da Telecom Italia, al fine di favorire una maggiore competizione tra gli OLO e Telecom Italia nel relativo mercato.
- D.8 Un altro Operatore chiede che l'Autorità fornisca, al fine di consentire agli OLO le opportune valutazioni di merito, specifica evidenza di tutti i dati contabili su cui si fonda la ricostruzione dei prezzi orientati ai costi che la stessa ha preso in considerazione.

III.4 Le conclusioni dell'Autorità

- D.9 Con riferimento all'osservazione di cui al punto D.7 l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (cfr. punti 8 e 9 sopra riportati), ribadisce che le proprie valutazioni sono basate sui dati di contabilità regolatoria e non su valutazioni di altro genere. Con riferimento alla richiesta di pubblicazione dei dati contabili di cui al punto D.8 l'Autorità chiarisce che le valutazioni sono svolte sulla base dei costi e volumi dichiarati per il 2010 e 2011. La pubblicazione di tali dati è soggetta ai vincoli di riservatezza posti dall'operatore notificato, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa sull'accesso ad informazioni di carattere contabile. Ciò premesso, non rilevando ulteriori evidenze tali da indurre ad una modifica dell'iniziale orientamento, si ritiene di confermare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1.

IV. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2013 RELATIVE AI FLUSSI DI INTERCONNESSIONE

IV.1 Le osservazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 33/13/CIR

10. Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 29 ottobre 2012) di aver formulato le condizioni economiche dei flussi di interconnessione di cui all'offerta di

riferimento 2013 sulla base dei costi di contabilità regolatoria 2010. Telecom Italia, in particolare, ha proposto per il 2013 le medesime condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 51/12/CIR.

IV.2 Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR

11. L'Autorità, in via preliminare, ha richiamato che le condizioni economiche 2012 dei flussi di interconnessione PDH/SDH ed *Ethernet over SDH* erano state approvate con delibera n. 51/12/CIR sulla base dei costi relativi all'anno 2009 (in quel momento ultima contabilità regolatoria certificata) e tenendo conto del *trend* di costo 2009 – 2010. Con riferimento ai circuiti *Ethernet over SDH* ha richiamato l'impostazione metodologica utilizzata nella stessa delibera n. 51/12/CIR ed introdotta nella delibera n. 73/10/CIR (sezione III). In particolare il canone d'accesso di tali flussi era calcolato allineando il costo dell'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 10-20-30 Mbps al costo dell'accesso del flusso PDH/SDH a 34 Mbps (relativo allo stesso anno di vigenza) ed il costo dell'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 48-96 Mbps al costo dell'accesso del flusso SDH a 155 Mbps (relativo allo stesso anno). A tali costi era poi apportata una correzione per tener conto della presenza dell'interfaccia fast *ethernet* (non ridondata) installata in luogo di quella SDH (ridondata).
12. Ciò premesso l'Autorità, alla luce dell'obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 2/10/CONS (art. 11, comma 2) ed in coerenza con l'approccio seguito con delibera n. 51/12/CIR (sopra richiamato), ha ritenuto che le condizioni economiche per l'anno 2013 dei flussi di interconnessione PDH/SDH dovessero essere valutate sulla base dei dati contabili di consuntivo 2010 (certificati) comunque tenendo anche conto del *trend* di costo 2010-2011.
13. L'Autorità, svolte le verifiche di competenza, ha ritenuto, alla luce del *trend* di costo 2010 – 2011, che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2013 relative ai flussi di interconnessione PDH/SDH (regionali e locali), apportando, rispetto ai prezzi proposti (cfr. tabelle 11 e 13 dell'OR 2013), le riduzioni di seguito indicate:

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

- i. 2 Mbit/s: -5%;
- ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s (per tutte le interfacce previste): -6,5%;

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

- i. 2 Mbit/s: -5%, per tutte le quote fisse ed a km;
- ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s (per tutte le interfacce previste): -6,5%, per tutte le quote fisse ed a km;

14. Con riferimento alle condizioni economiche dei Flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH*, l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare l'approccio metodologico seguito con delibera n. 51/12/CIR consistente, come chiarito con delibera n. 73/10/CIR (punti 35, 43 - 46), nell'allineare i costi dei circuiti *ethernet over SDH* ai corrispondenti costi dei circuiti SDH tenuto conto dell'utilizzo delle interfacce lato cliente ed NTR di tipo *fast/gigabit ethernet* al posto di quelle SDH.

15. Ciò premesso l'Autorità, in linea con l'impostazione metodologica richiamata ed alla luce di quanto riportato al precedente punto 13 in merito alle riduzioni di costo dei flussi di interconnessione PDH/SDH, ha ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2013 dei flussi di interconnessione *ethernet over SDH* (regionali e locali) apportando, rispetto ai prezzi proposti (cfr. tabelle 12 e 14 dell'OR 2013), le riduzioni di seguito indicate:

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali *ethernet over SDH*:

-6,5%, per tutte le velocità trasmissive.

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente d'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 10, 20, 30 Mbps a quella del flusso PDH/SDH a 34 Mbps e quella dei flussi con interfaccia *ethernet* a 48, 96 e 150 Mbps a quella del flusso SDH a 155 Mbps.

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali *ethernet over SDH*:

-6,5%, per tutte le velocità trasmissive e per tutte le quote fisse ed a km.

Suddetta riduzione, in particolare, consente di rendere coerenti, tenuto conto di opportuni fattori di conversione in considerazione della diversa velocità trasmissiva, i costi della componente di trasporto dei flussi con interfaccia *ethernet* con quelli della componente di trasporto dei flussi SDH a 155 Mbps (interfaccia *ethernet* a 150 Mbps allineata al costo dell'equivalente circuito SDH).

16. La tabella che segue fornisce un confronto tra i prezzi (€/mese) 2012 e 2013 (questi ultimi come proposti per l'approvazione nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione) dei flussi di interconnessione regionali PDH/SDH ed *ethernet over SDH*, su due distanze chilometriche (4 e 16 km)⁶.

FLUSSI INTERCONNESSIONE REGIONALI (Euro/mese)	4 km			16 km		
	PDH/SDH 2012	Revisione Agcom PDH/SDH 2013	Revisione Agcom Ethernet ⁽¹⁾ 2013	PDH/SDH 2012	Revisione Agcom PDH/SDH 2013	Revisione Agcom Ethernet ⁽¹⁾ 2013
Trasporto 2 Mbit/s	65,20	61,96	-	260,80	247,84	-
Trasporto 10 Mbit/s	-	-	70,96	-	-	283,84
Trasporto 20 Mbit/s	-	-	141,84	-	-	567,36
Trasporto 34 Mbit/s	255,60	239,00	212,80	1.022,40	956,00	851,20
Trasporto 48 Mbit/s	-	-	340,48	-	-	1.361,92
Trasporto 96 Mbit/s	-	-	680,92	-	-	2.723,68
Trasporto 155 Mbit/s	955,84	893,72	893,72	3.823,36	3.574,88	3.574,88
Accesso 2 Mbit/s	39,45	37,48	-	39,45	37,48	-
Accesso 10 Mbit/s	-	-	326,00	-	-	326,00
Accesso 20 Mbit/s	-	-	326,00	-	-	326,00
Accesso 34 Mbit/s	349,80	327,06	326,00	349,80	327,06	326,00
Accesso 48 Mbit/s	-	-	705,42	-	-	705,42
Accesso 96 Mbit/s	-	-	705,42	-	-	705,42
Accesso 155 Mbit/s	755,58	706,47	703,86	755,58	706,47	703,86
Accesso + trasporto 2 Mbit/s	104,65	99,44	-	300,25	285,32	-
Accesso + trasporto 10 Mbit/s	-	-	396,96	-	-	609,84
Accesso + trasporto 20 Mbit/s	-	-	467,84	-	-	893,36
Accesso + trasporto 34 Mbit/s	605,40	566,06	538,80	1.372,20	1.283,06	1.177,20

⁶ 4,2 km è la lunghezza media della componente di trasporto dei flussi PDH/SDH a 34 e 155 Mbps; 16,8 km è la lunghezza media della componente di trasporto dei flussi PDH/SDH a 2 Mbps.

Accesso + trasporto 48 Mbit/s	-	-	1.045,90	-	-	2.067,34
Accesso + trasporto 96 Mbit/s	-	-	1.386,34	-	-	3.429,10
Accesso + trasporto 155 Mbit/s	1.711,42	1.600,19	1.597,58	4.578,94	4.281,35	4.278,74

(1) Sono stati considerati i profili *ethernet* a 30 Mbps ed a 150 Mbps

IV.3 Le osservazioni degli Operatori alternativi

D.10 Con riferimento alle condizioni economiche in oggetto gli operatori hanno ribadito le richieste già effettuate in merito ai circuiti *terminating* (cfr. punti D.7 e D.8, su riportati). In particolare, gli operatori hanno richiesto un intervento volto ad un'ulteriore riduzione dei prezzi e la fornitura delle evidenze contabili su cui si fonda la ricostruzione dei prezzi orientati ai costi.

IV.4 Le conclusioni dell'Autorità

D.11 L'Autorità, nel richiamare le considerazioni di cui al precedente punto D.9, oltre a quelle svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (cfr. punti 11-16, sopra riportati), e non rilevando ulteriori evidenze tali da indurre ad una modifica di orientamento, ritiene di confermare le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

V. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2013 RELATIVE AGLI INTERVENTI A VUOTO

V.1 Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 33/13/CIR

17. In via preliminare si richiama quanto previsto dall'offerta di riferimento 2013 (cfr. sez. 10.3.1 del documento relativo agli SLA) in merito agli interventi a vuoto per attività di *provisioning*:

“Nei casi in cui durante la fase realizzativa del circuito, per cause riconducibili all'Operatore o ad un suo rappresentante/cliente, si verificano (presso una qualsiasi delle sedi afferenti il circuito) degli interventi a vuoto da parte del personale incaricato Telecom Italia, sarà addebitato all'Operatore un importo pari a 93,84 Euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti”.

18. Con riferimento agli interventi a vuoto per *assurance* (sez. 10.3.2 del documento relativo agli SLA) Telecom Italia riporta altresì:

“A fronte di una segnalazione di malfunzionamento da parte dell'Operatore, Telecom Italia svolge le seguenti attività:

- gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'Operatore verso Telecom Italia;
- verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione.

La verifica tecnica può dare luogo a:

- a. presenza di malfunzionamento su rete Telecom Italia: il reclamo viene gestito nell'ambito delle procedure di Assurance definite nel “Manuale delle procedure di Telecom Italia 2013: Servizi trasmissivi a capacità dedicata”;
- b. assenza di malfunzionamento su rete Telecom Italia, ma presenza di malfunzionamento indotto da eventuali prodotti presenti presso il cliente finale o da un'errata configurazione o da un malfunzionamento generico della rete dell'Operatore interconnesso: Telecom Italia interviene, laddove possibile, per ripristinare il servizio, addebitando comunque all'Operatore l'intervento come un intervento a vuoto;
- c. assenza di malfunzionamento: il reclamo è addebitato all'Operatore come un intervento a vuoto.

Per gli interventi a vuoto, di cui ai casi b) e c), dovuti a disservizi trasmissivi o a degradingi trasmissivi, sono previsti gli importi riportati rispettivamente nella Tabella 40 e nella Tabella 41, a ristoro dei costi sostenuti per le attività amministrative, tecniche (analisi/diagnosi/collaudo finale) e manutentive che Telecom Italia effettua per la chiusura della segnalazione di malfunzionamento”.

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia	15,24
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione	23,14
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	104,80
Totale	143,18

**Tabella 40: “Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi” e
“Segnalazione di guasto in prima attivazione”**

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia	15,24
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione	23,14
Intervento manutentivo su rete Operatore	157,20
Totale	195,58

Tabella 41: “Interventi a vuoto per degradingi trasmissivi”

19. L'Autorità ha rilevato, relativamente alle condizioni economiche 2013 proposte da Telecom Italia per gli interventi a vuoto, degli aumenti di circa l'8% rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2012, dovuti essenzialmente

all'aggiornamento del costo orario della manodopera da 47,40 €/h (approvato nel 2012 con delibera n. 59/12/CIR) a 52,40 €/h proposto da Telecom Italia per il 2013.

20. Si richiamava, in proposito, che l'Autorità con delibera n. 141/12/CIR (cfr. allegato B, punto 23) aveva espresso l'orientamento di approvare per il 2013 un costo orario della manodopera pari a 46,88 €/h e, quindi, con un decremento di circa l'1% rispetto al valore approvato per il 2012.
21. Alla luce del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2013 (46,88 €/h), ferme restando le tempistiche di svolgimento delle attività relative agli interventi a vuoto valutate con delibera n. 81/09/CIR (punti 36-38), l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le sez. 10.3.1 e 10.3.2 del documento relativo agli SLA prevedendo, per gli interventi a vuoto, le condizioni economiche di seguito indicate:
- a. Interventi a vuoto per “*attività di provisioning*” (cfr. sez. 10.3.1, pag. 48, del documento relativo agli SLA): 85,56 € (a fronte dei 93,84 € proposti da Telecom Italia per il 2013);
 - b. Interventi a vuoto per “*disservizi trasmissivi e segnalazione di guasto in prima attivazione*” (cfr. sez. 10.3.2, tabella 40, pag. 49, del documento relativo agli SLA): 132,14 € (a fronte dei 143,18 € proposti da Telecom Italia per il 2013);
 - c. Interventi a vuoto per “*degradi trasmissivi*” (cfr. sez. 10.3.2, tabella 41, pag. 49, del documento relativo agli SLA): 179,02 € (a fronte dei 195,58 € proposti da Telecom Italia per il 2013).

V.2 Le osservazioni degli Operatori alternativi

- D.12 Gli operatori, nel ribadire le considerazioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica di approvazione dell'offerta di riferimento WLR 2013 circa il costo della manodopera e proponendo altresì di considerare tempistiche efficientate rispetto a quelle proposte da Telecom Italia (e in parte dall'Autorità nella delibera n. 81/09/CIR), richiedono una conseguente riduzione delle condizioni economiche degli interventi a vuoto (in *provisioning*, per disservizi trasmissivi e per degradi trasmissivi).

V.3 Le conclusioni dell'Autorità

- D.13 L'Autorità, alla luce dell'approvazione del costo orario della manodopera per l'anno 2013, pari a 46,88 €/h, di cui alla delibera n. 67/14/CIR, conferma le

disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 33/13/CIR.

VI. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

VI.1 *Le osservazioni degli Operatori alternativi*

- D.14 Un operatore, richiede che sia fornita in delibera anche un'indicazione sui tempi di adeguamento dei sistemi di fatturazione *wholesale* di Telecom Italia (chiede che sia fissato un termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento) per l'applicazione dei valori approvati in delibera alle fatture di nuova emissione e già emesse (il cosiddetto "repricing").
- D.15 Un operatore richiede che vengano inseriti all'interno del dettaglio delle fatture di Telecom Italia, in linea con quanto indicato dalla delibera n. 73/10/CIR, anche i dati⁷ (ad es. codice IDBRE e IDGAT) relativi agli SL (Stadi di Linea) di attestazione delle sedi a cui afferiscono i circuiti *terminating* e dei flussi di interconnessione.
- D.16 Un operatore, nel richiamare che Telecom Italia ha, nel corso del 2012/2013, aggiornato i sistemi di ricezione degli ordinativi (*ordering/provisioning*) dei circuiti in oggetto, rappresenta che i nuovi sistemi hanno presentato diverse anomalie. Si chiede, pertanto, che sia imposto a Telecom Italia di inserire nell'offerta di riferimento del mercato 6 degli SLA di risoluzione di tali anomalie con annesse penali in caso di superamento dei tempi di risoluzione previsti.
- D.17 Relativamente ai *trouble ticket* di *assurance* un operatore richiede che, in aggiunta ai campi attualmente pubblicati da Telecom Italia sul proprio portale, siano fornite anche le informazioni relative ai tempi complessivi di sospensione nella lavorazione dei *ticket*, espressi in ore e nel formato hh:mm.
- D.18 Un operatore, al fine di poter porre in atto in modo agevole una pianificazione architettuale dei propri circuiti *terminating*/flussi di interconnessione/raccordi interni di centrale, chiede all'Autorità di imporre a Telecom Italia di pubblicare, in un allegato tecnico (di tipo *excel*) dell'offerta di riferimento da mantenere costantemente aggiornato, le seguenti informazioni di

⁷ Si richiede che siano presenti in dettaglio fattura e identificabili univocamente: Indirizzo PoP Operatore; Id BRE / ID GAT della centrale Telecom Italia di attestazione del PoP Operatore; Id BRE / ID GAT del PdC. Nel caso dei flussi di interconnessione regionale: Indirizzo PoP Operatore; Id BRE / ID GAT della centrale Telecom Italia di attestazione del PoP Operatore; Id BRE / ID GAT del nodo di livello 1 competente per la sede del PdC. Nel caso dei flussi di interconnessione locali: Id BRE / ID GAT del nodo di livello 1 competente per la sede del PdC; Id BRE / ID GAT del PdC.

carattere topologico della propria rete trasmissiva: Nome nodo, Codice GAT e/o IDBRE univoco per l'identificazione della sede del nodo (coerente con quelli utilizzati per gli altri database di Telecom Italia, quale per esempio quello degli spazi di collocazione), livello gerarchico (0, 1 o 2), coordinate geografiche metriche (formato UPS), nodo di livello 1 di riferimento (per i nodi di livello 0), nodi di livello 2 di riferimento (per i nodi di livello 1), BTR di riferimento, indicazione dei servizi *wholesale* disponibili presso il nodo per i PdC di servizi trasmissivi.

D.19 Relativamente alla gestione degli ordini di fornitura un operatore richiede che l'appuntamento (data e orario) per l'eventuale accesso di Telecom Italia al sito oggetto dell'ordine (sito del cliente finale), prima di essere comunicato via *fax* da Telecom Italia all'operatore, sia comunque preventivamente concordato tra gli stessi via *e-mail* tra i rispettivi punti di contatto. Si richiede inoltre che, in caso di inaccessibilità del personale Telecom Italia al sito del cliente finale prima della DDI (Data prevista di Disponibilità dell'Impianto), non siano modificabili i previsti tempi di consegna, non si considerino sospesi i tempi di fornitura e non siano addebitati da Telecom Italia all'operatore gli eventuali costi sostenuti.

D.20 Un operatore richiede che in caso un collegamento sia dichiarato non esercibile Telecom Italia provveda alla fornitura di un nuovo circuito, in tecnologia differente, alle medesime condizioni economiche, limitatamente al periodo necessario alla eliminazione del malfunzionamento sul circuito originario.

D.21 Un operatore ritiene che il tempo massimo di ripristino, pari a 10 giorni solari, per un circuito in stato di "degrado" sia eccessivo, soprattutto in considerazione del fatto che i degradi trasmissivi sono per il cliente finale veri e propri disservizi. Alla luce del fatto che in caso di interruzione di un circuito a 2 Mbit/s lo SLA è di 4,5 ore solari, si chiede che per la risoluzione di un degrado siano previsti al più 0,5 giorni solari.

D.22 Un operatore richiede di inserire uno SLA sulla disponibilità annua dell'intero collegamento *end-to-end* pari a quello garantito con le offerte del vecchio quadro.

VI.2 Le osservazioni di Telecom Italia

D.23 In relazione alla richiesta di cui al punto D.14 Telecom Italia rappresenta che l'adeguamento richiesto determina un notevole impegno in termini di forza lavoro e di carichi elaborativi dei sistemi⁸.

⁸ In particolare, per il "repricing", attività che di norma viene effettuata entro il ciclo di fatturazione successivo all'adeguamento del listino, l'impegno è direttamente proporzionale al numero di mensilità già fatturate con i listini non definitivi, che devono essere rielaborate. Si precisa, inoltre, che, per esigenze

Ciò premesso, Telecom Italia si rende disponibile ad adeguare i sistemi di fatturazione *wholesale* entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Qualora il suddetto adeguamento sia concomitante con quello relativo a servizi *wholesale* di altre offerte di riferimento, Telecom Italia, se necessario, comunicherà agli operatori, tramite *news*, un nuovo termine temporale in sostituzione dei 90 giorni di cui sopra.

D.24 Con riferimento al punto D.15 Telecom Italia rappresenta che, nel corso del primo semestre 2014, renderà disponibile, all'interno del dettaglio delle fatture, anche la descrizione delle centrali di attestazione commerciale delle sedi dei clienti finali e dei POP dell'operatore a cui afferiscono rispettivamente i circuiti *terminating* e i flussi di interconnessione.

D.25 In relazione alla richiesta di cui al punto D.16 Telecom Italia rappresenta che sono già previsti SLA e penali di *provisioning* e *assurance* che tutelano l'OLO anche a fronte di qualsiasi ritardo, indipendentemente dalla causa. Non avrebbe alcun senso prevedere specifiche penali legate ad eventuali problemi di *information technology*. Laddove l'anomalia informatica comporti un temporaneo blocco dei sistemi di gestione ordini, Telecom Italia ritiene più utile la pronta segnalazione agli appositi *front end*, nonché, se necessario, alla stessa Autorità.

D.26 Con riferimento al punto D.17 Telecom Italia rappresenta che, attualmente, per ogni *trouble ticket* di *assurance*, sono già disponibili sul Portale *Wholesale* le informazioni utili all'individuazione dei tempi di sospensione della lavorazione. Si evidenzia inoltre che la sospensione del *trouble ticket* viene comunicata all'operatore anche mediante *e-mail* di notifica. Ciò premesso, Telecom Italia ritiene che l'introduzione di ulteriori comunicazioni che riportino tali informazioni sia solo fonte di inefficienza, senza effetti migliorativi sul processo di *assurance*.

D.27 Relativamente alla richiesta dell'operatore di cui al punto D.18, Telecom Italia evidenzia che attualmente sul Portale NWS è a disposizione degli operatori un *database*, esportabile in formato *excel* e costantemente aggiornato, contenente l'anagrafica di tutte le Centrali di Telecom Italia e di tutti gli apparati stradali/elementi di rete, nel quale sono già presenti gran parte delle informazioni richieste⁹. Non possono essere viceversa fornite, per ragioni di riservatezza,

tecniche, le attività di adeguamento listino e di "repricing" devono essere necessariamente realizzate in tempi diversi e che entrambe le attività devono essere realizzate al di fuori del normale ciclo di fatturazione, che richiede e assorbe l'intera capacità produttiva.

⁹ Ad esempio: "Nome Sede GAT" (nome nodo), "Codice Sede GAT", "Codice IDBRE Sede", "Latitudine" e "Longitudine" (coordinate geografiche), "SGU" (ai fini del mercato 6 la sede dello SGU corrisponde all'ubicazione del nodo di livello 1 di competenza).

informazioni circa il livello gerarchico (0, 1 o 2) dei nodi della rete trasmissiva di Telecom Italia.

D.28 In relazione alla richiesta di cui al punto D.19 Telecom Italia rappresenta che, per i circuiti *terminating*, il Nuovo Processo di Delivery (NPD) al quale l'Operatore può aderire su base volontaria, già prevede che l'Operatore possa comunicare a Telecom Italia la Data di Appuntamento Desiderata (DAD), sulla base della disponibilità del proprio cliente finale per la consegna del collegamento. Negli altri casi (es. flussi di interconnessione, mancata adesione al NPD) l'appuntamento (data e orario), per l'accesso di Telecom Italia al sito oggetto dell'ordine, prima di essere comunicato via *fax* da Telecom Italia all'Operatore, verrà preventivamente concordato con lo stesso. Lo SLA di *provisioning* decorrerà dalla data di disponibilità del sito di consegna fornita dall'Operatore. Telecom Italia, di norma, non si reca presso il sito del cliente prima della data preventivamente concordata e, in ogni caso, non addebita all'Operatore alcun costo di intervento a vuoto qualora il sito del cliente risultasse indisponibile a fronte di un tentativo di intervento prima della data concordata.

D.29 Con riferimento al punto D.20 Telecom Italia rappresenta che la condizione di linea "non esercibile" non è transitoria, come sembrerebbe ipotizzare l'Operatore, bensì corrisponde a situazioni per le quali dagli interventi tecnici già effettuati, che comprendono già la riconfigurazione su un'eventuale linea alternativa, è emerso che le risorse di rete disponibili per la sede interessata non sono compatibili con il servizio, quindi per tale sede non è possibile eliminare il malfunzionamento riscontrato.

D.30 Con riferimento al punto D.21 Telecom Italia rappresenta che l'individuazione di eventuali degradi parziali/latenti in un circuito *terminating* richiede l'ingaggio ed il coordinamento di più risorse (tecniche ed umane) in più sedi, alla luce delle complessità architetture/tecniche sottostanti. L'individuazione di un degrado rende, in alcuni casi, necessaria l'installazione di uno strumento di misura anche per diversi giorni e su tratte del circuito diverse. Ciò implica necessariamente i tempi di analisi e risoluzione oggi previsti negli SLA dell'offerta di riferimento. Pertanto, Telecom Italia non ritiene possibile ridurre i tempi di risoluzione rispetto a quanto previsto dagli SLA vigenti.

D.31 Telecom Italia ritiene, con riferimento alla richiesta di cui al punto D.22, non definibile uno SLA *end-to-end* considerato che una tale linea è composta da servizi, non tutti regolati, e comunque afferenti a mercati diversi, ciascuno caratterizzato da propri SLA. Tutto ciò porta a valutare separatamente¹⁰ le

¹⁰ All'interno di Telecom Italia la separazione dei servizi operata da Agcom ha inoltre portato alla separazione dei sistemi di gestione tecnica ed amministrativa delle singole componenti: ad es. il servizio *terminating*, i flussi di interconnessione e i raccordi interni di centrale, pur potendo essere tutti coinvolti

condizioni di fornitura di servizi facenti capo a mercati diversi, che invece i richiedenti verrebbero qui riaccorpate.

VI.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.32 L'Autorità, preso atto della richiesta di un Operatore di cui al precedente punto D.14 e di quanto rappresentato da Telecom Italia (cfr. punto D.23), ritiene congruo un tempo massimo di adeguamento dei sistemi di fatturazione *wholesale* di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

D.33 L'Autorità, preso atto della richiesta di un Operatore di cui al precedente punto D.15 e di quanto rappresentato da Telecom Italia (cfr. punto D.24), ritiene opportuno che Telecom Italia inserisca all'interno del dettaglio delle fatture, entro giugno 2014, la descrizione delle Centrali di Attestazione Commerciale delle sedi dei clienti finali e dei POP dell'Operatore a cui afferiscono rispettivamente i circuiti *terminating* e i flussi di interconnessione.

D.34 In relazione alle osservazioni degli OLO di cui ai punti D.16 – D.22, l'Autorità ritiene esauriente quanto rappresentato da Telecom Italia (cfr. punti D.25 – D.31) e, pertanto, non ritiene di accogliere le richieste presentate.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, le condizioni dell'offerta di riferimento, per l'anno 2013, relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, di cui al mercato 6, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 29 ottobre 2012, fatto salvo quanto previsto all' articolo 2.

nella realizzazione di una connessione dalla sede del cliente alla rete dell'Operatore, fanno capo a tre distinti contratti, ciascuno con una propria gestione amministrativa. Tale situazione rende complessa la gestione di uno SLA che concatena più servizi distinti.

Articolo 2
(Modifiche delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei circuiti *terminating*, di cui alle tabelle 8, 9 e 10 dell'offerta di riferimento 2013, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei circuiti *terminating* inclusi nel paniere A:

-5% (per tutte le velocità trasmissive).

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei circuiti *terminating* inclusi nel paniere A:

-6% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km).

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei circuiti *terminating* inclusi nel paniere B:

-5% (per tutte le velocità trasmissive).

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei circuiti *terminating* inclusi nel paniere B:

-6% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km).

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei circuiti *terminating* inclusi nel paniere C:

-5% (per tutte le velocità trasmissive).

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei circuiti *terminating* inclusi nel paniere C:

-6% (per tutte le velocità trasmissive e per le varie quote fisse e a km).

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei *flussi di interconnessione regionali e locali PDH/SDH*, di cui alle tabelle 11 e 13 dell'offerta di riferimento 2013, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

- i. 2 Mbit/s: -5%;
- ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s (per tutte le interfacce previste): -6,5%.

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

- iii. 2 Mbit/s: -5% (per tutte le quote fisse ed a km);
- iv. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s (per tutte le interfacce previste): -6,5% (per tutte le quote fisse ed a km).

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei *flussi di interconnessione regionali e locali ethernet over SDH*, di cui alle tabelle 12 e 14 dell'offerta di riferimento 2013, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ *Canone mensile d'accesso* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali *ethernet over SDH*:

-6,5%, per tutte le velocità trasmissive.

⇒ *Canone mensile di trasporto* dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali *ethernet over SDH*:

-6,5%, per tutte le velocità trasmissive e per tutte le quote fisse ed a km.

4. Telecom Italia riformula i prezzi degli interventi a vuoto per “*attività di provisioning*” (sez. 10.3.1, pag. 48, del documento relativo agli SLA), per “*disservizi trasmissivi e segnalazione di guasto in prima attivazione*” (sez. 10.3.2, tabella 40, pag. 49, del documento relativo agli SLA), per “*degradi trasmissivi*” (sez. 10.3.2, tabella 41, pag. 49, del documento relativo agli SLA), secondo quanto di seguito indicato:

- Interventi a vuoto per “*attività di provisioning*”: 85,56 €;
- Interventi a vuoto per “*disservizi trasmissivi e segnalazione di guasto in prima attivazione*”: 132,14 €;
- Interventi a vuoto per “*degradi trasmissivi*”: 179,02 €.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 2 e ripubblica l'offerta di riferimento per i servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi al mercato 6 (circuiti *terminating*, flussi di Interconnessione e raccordi Interni di Centrale) per l'anno 2013, entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel mercato 6 per l'anno 2013, di cui alla presente delibera, decorrono, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS, dal 1 gennaio 2013.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani